



**P.P. CH-3003 Berna**

---

## **Posta A**

Alle autorità svizzere competenti  
per l'assistenza giudiziaria  
e per il perseguimento penale

Nostro riferimento: BJ-FOJ  
Berna, 09.05.2022

### **Circolare n. 6: comunicazione dei dati statistici**

*Questa versione sostituisce quella del 29 dicembre 2020. Dando seguito ai suggerimenti della Conferenza dei procuratori della Svizzera (CPS), sono state soppresse delle imprecisioni e modificate alcune modalità dell'obbligo di consegna.*

Gentili signore, egregi signori,

L'Ufficio federale di giustizia (UFG) è l'autorità di sorveglianza nell'ambito dell'assistenza giudiziaria in materia penale. In questa veste, l'UFG orienta, a intervalli regolari, le autorità di esecuzione dell'assistenza e di perseguimento penale, a mezzo di lettere circolari. Queste circolari concernono le novità in ambito dell'assistenza giudiziaria in materia penale (nuove basi legali; cambiamenti della giurisprudenza; modifiche nella pratica), come pure le domande che sono più sovente poste nella pratica. Di tanto in tanto l'UFG si rivolge anche alle autorità d'esecuzione e chiede loro di adottare misure concrete per facilitare il suo ruolo di sorveglianza.

#### **1. Situazione iniziale**

Alla Svizzera viene sempre più spesso richiesto da organismi internazionali come il Groupe d'action financière (GAFI) o l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) di presentare i propri risultati nell'ambito dell'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale. In qualità di autorità di sorveglianza, l'UFG è responsabile della tenuta delle relative statistiche, ma spesso non dispone dei dati completi. Ciò è dovuto in gran parte alla trasmissione diretta delle domande di assistenza consentita tra le autorità giudiziarie nazionali ed estere: quando l'UFG non inoltra le domande direttamente perde le informazioni necessarie, soprattutto nel caso di domande verso l'estero. L'UFG dipende pertanto dalla

collaborazione delle autorità dell'assistenza giudiziaria e penali e chiede di presentare le informazioni e i documenti elencati alla seguente cifra 2., preferibilmente via e-mail all'indirizzo: [irh@bj.admin.ch](mailto:irh@bj.admin.ch)

Solo le domande di assistenza giudiziaria relative all'ottenimento di prove, al sequestro di valori patrimoniali/oggetti di valore et alla loro restituzione o all'esecuzione di decisioni di confisca sono interessate da questo obbligo di consegna. Gli altri ambiti dell'assistenza giudiziaria, quali le domande di notifica, come pure le domande di assunzione del procedimento penale (domanda di delega del perseguimento penale) e di delega dell'esecuzione delle decisioni penali non sottostanno a questo obbligo. Ciò vale per tutti i punti menzionati qui di seguito

## **2. Obbligo di consegna**

### **a. Una copia delle domande di assistenza straniera immediatamente dopo la ricezione**

Si prega di inviare all'UFG immediatamente dopo la ricezione una copia elettronica di tutte le domande di assistenza giudiziaria estere ricevute per via diretta. Non è necessario inviare eventuali allegati. Se necessario, questi saranno richiesti ulteriormente dall'UFG.

Attualmente, l'UFG riceve di norma una copia delle domande ricevute direttamente non appena gli viene notificata la decisione d'entrata in materia in applicazione dell'art. 5 OAIMP. Tenuto conto del fatto che tra la ricezione e l'emissione della decisione di entrata in materia intercorrono talvolta lunghi periodi di tempo, l'UFG non dispone in pratica del numero completo di tutte le domande ricevute. Il fatto che l'UFG non sia a conoscenza delle domande più recenti durante un certo lasso di tempo rende inoltre più difficile l'esercizio della funzione di sorveglianza che gli compete, in particolare per quanto riguarda il rispetto dell'obbligo di celerità. Pertanto, tutte le autorità di esecuzione sono invitate a trasmettere, all'UFG, subito dopo la ricezione, una copia elettronica delle nuove domande estere.

### **b. Un elenco annuale di tutte le domande di assistenza giudiziaria svizzere inviate direttamente all'estero**

In principio l'UFG non necessita ricevere le copie delle domande svizzere direttamente indirizzate all'estero (eccezione: vedi punto n. 2 qui di seguito)

Vi preghiamo tuttavia di voler comunicare all'UFG alla fine dell'anno civile, il numero di tutte le domande di assistenza giudiziaria svizzere trasmesse direttamente all'estero nel corso dell'anno, al fine di permettere all'UFG di stabilire una statistica annuale più precisa possibile e comprensiva dei seguenti dati:

- Data della richiesta di assistenza giudiziaria
- Stato richiesto
- Reati indagati (solo se si tratta di riciclaggio di denaro o corruzione)

Se la comunicazione del numero delle domande di assistenza giudiziaria svizzere trasmesse direttamente comporta un carico di lavoro sproporzionato, è possibile comunicare all'UFG il numero totale delle domande di assistenza giudiziaria svizzere indirizzate all'estero.

**c. Una copia di tutte le domande di assistenza svizzere importanti inviate direttamente all'estero**

Per quanto attiene alla cifra 2b qui sopra, vi preghiamo di voler comunicare il numero di tutte le domande di assistenza giudiziaria svizzere trasmesse direttamente all'estero dalla vostra autorità durante il corso dell'anno, al fine di permettere all'UFG di stabilire una statistica annuale più precisa possibile.

Si prega di inviare all'UFG una copia elettronica delle domande di assistenza importanti trasmesse direttamente all'estero. In caso di procedure penali importanti – e dunque generalmente mediatizzate – e delle domande d'assistenza all'estero ad esse connesse, l'UFG, in qualità di autorità centrale nell'ambito dell'assistenza giudiziaria in materia penale, deve poter conoscerne il contenuto. Di conseguenza vi preghiamo di voler trasmettere all'UFG una copia di questo tipo di domande di assistenza giudiziaria indirizzate direttamente all'estero.

Una domanda di assistenza giudiziaria è da considerarsi importante in particolare se:

- una persona politicamente esposta (PEP) ai sensi della legislazione sul riciclaggio di denaro o un'altra persona importante o famosa del mondo della politica, dell'economia o della società è coinvolta nel procedimento penale svizzero o nel procedimento di assistenza giudiziaria all'estero;
- il procedimento penale su cui si basa la domanda di assistenza giudiziaria riveste particolare importanza per la Svizzera o per lo Stato richiesto;
- la richiesta può suscitare una particolare eco mediatica in Svizzera o all'estero;
- la richiesta può avere un impatto sulle relazioni di politica estera della Svizzera con l'estero;
- va tenuto conto degli interessi politici particolari della Svizzera.

Vi ringraziamo il vostro sostegno e auspichiamo il proseguimento di una proficua collaborazione.

Con i miei migliori saluti

Ufficio federale di giustizia

Laurence Fontana Jungo  
Vicedirettrice